

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI PER ADEGUARE LO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021**



Il giorno 12.12.2023 del mese dicembre dell'anno 2023 alle ore 20,45

presso la sede legale dell'Associazione sita in Sommacampagna (vr) Via Bassa, 1, si è riunita, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima, l'Assemblea Straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/2021;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig Bergamo Roberto, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti il Sig. Ruffini Alberto a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 12 associati in proprio e per delega, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione dell'Ordine del Giorno, il Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla Legge 289/2002.

Pertanto, al fine di mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche è necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs. 36/21.

Informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D. Lgs. 36/21 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli Atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli Statuti alle disposizioni del D. Lgs. 36/21.

Si passa al secondo punto all'Ordine del Giorno.

Il Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni legislative.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TENNIS SOMMACAMPAGNA

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, PRINCIPI ISPIRATORI, SCOPI ISTITUZIONALI, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITA', DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. n. 36/2021 e ss.mm., un'associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Sommacampagna", in breve "A.T. SOMMACAMPAGNA ASD" (d'ora in poi "Associazione"), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm., con sede in Sommacampagna (VR), Via Bassa, n. 1.
1. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
2. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD.

Articolo 2 – Riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica e affiliazione



1. L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 36/2021 con deliberazione del Consiglio federale delle Federazioni Sportive a cui è affiliata.
2. L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente statuto le modificazioni che siano imposte dalla Legge o richieste dal CONI o dalle Federazioni a cui è affiliata.
3. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis e Padel (d'ora in poi "FITP") e, nel caso, con deliberazione del Consiglio Direttivo può associarsi, in seguito, anche ad altre Federazioni Sportive Nazionali, ad Enti di Promozione Sportiva, per i quali esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare lo statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti Organi federali, nonché la normativa del CONI, impegnandosi altresì a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI nonché allo statuto ed ai regolamenti della FITP o di qualsiasi altra Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata.
4. L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti delle Federazioni e degli altri Enti affilianti, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto agli stessi, oltre che nel caso di scioglimento, anche in caso di cessazione di appartenenza ad una Federazione.
5. I componenti del Consiglio Direttivo, in carica al momento della cessazione di appartenenza ad una Federazione ovvero Ente Sportivo, sono personalmente e solidalmente tenuti al pagamento di quanto ancora dovuto alla Federazione stessa ed agli altri Enti affilianti.

Articolo 3 – Principi ispiratori e scopi sociali


1. L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non razziale e non ha scopo di lucro.
1. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dell'organizzazione, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, nonché dal principio della rispettosa convivenza.
2. L'Associazione ha come scopi sociali:
 - a) la diffusione della disciplina sportiva dilettantistica in generale sia sul territorio locale, regionale nonché nazionale, anche in collaborazione con altre Associazioni con scopo uguale o affine; tale diffusione avverrà privilegiando l'aspetto ricreativo, aggregativo ed amatoriale dell'attività sportiva, avuto riguardo alla sua funzione educativa intesa come sensibilizzazione della collettività alla tutela della propria salute nonché all'impiego utile del proprio tempo libero;
 - b) favorire, in collaborazione con la famiglia e con le strutture educative e sociali, lo sviluppo nei minori di sani principi sportivi, quali capacità d'impegno, assunzioni di responsabilità e rispetto altrui, al fine di contribuire alla loro crescita morale e psico-fisica;
 - c) operare affinché lo Sport venga riconosciuto come diritto sociale di tutti, indipendentemente dall'età, dalle condizioni economiche, fisiche, psichiche nonché dal genere;
 - d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività sportivo-agonistiche;
 - e) sviluppare collegamenti con enti, persone, gruppi che hanno analoghe finalità;
 - f) ampliare la conoscenza della cultura e delle tecniche sportive di educatori, istruttori e operatori in genere, affinché sappiano trasmettere agli associati l'amore per lo Sport come un bene per la persona e un valore sociale.

Articolo 4 – Oggetto sociale ed attività svolte per il suo conseguimento

1. L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm, ivi inclusi l'avviamento, la formazione, l'aggiornamento, la didattica, la preparazione, il perfezionamento nonché l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
2. Nello specifico l'Associazione ha per oggetto la pratica agonistica a livello dilettantistico del tennis, del padel, del pickleball e di altri sport di racchetta, a condizione che siano ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, sul territorio dello Stato italiano attraverso:
 - a) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un campionato nazionale individuale o a squadre ovvero
 - b) la partecipazione con propri tesserati ad almeno un torneo debitamente autorizzato ovvero
 - c) l'organizzazione di almeno una competizione debitamente autorizzata ovvero
 - d) la conduzione di una S.A.T. (scuola addestramento al tennis) regolarmente autorizzata.
3. L'Associazione si impegna a svolgere almeno una delle attività agonistiche sopra indicate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

4. Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, l'Associazione potrà svolgere, in via esemplificativa e prevalentemente in favore dei propri associati, le seguenti attività istituzionali:
- partecipazione con propri atleti, in forma individuale ovvero di squadra, a gare, tornei, campionati, competizioni e manifestazioni sportive nella disciplina sportiva del tennis, del padel, del pickleball nonché nelle altre discipline sportive similari;
 - organizzazione di gare, tornei, competizioni e manifestazioni sportive nelle discipline sportive di riferimento, sotto l'egida della FITP, delle Federazioni Sportive e degli Enti di promozione Sportiva di riferimento;
 - l'insegnamento agli associati più giovani, ovvero agli associati principianti, del tennis, del padel, del pickleball e degli sport e giochi similari;
 - l'allenamento assistito dei propri associati finalizzato alla partecipazione a gare e tornei organizzati dal CONI, dalla FITP, dalle Federazioni Sportive e dagli Enti di promozione Sportiva di riferimento;
 - l'organizzazione e gestione, anche in collaborazione con altri sodalizi sportivi di centri estivi ovvero invernali finalizzati al tempo libero ed all'avviamento al tennis, al padel, al pickleball, nonché ai giochi e sport similari, rivolti prevalentemente a ragazzi e ragazze minori di età;
 - organizzazione di corsi di formazione e d'aggiornamento sportivo;
 - istituire corsi di preparazione, a tutti i livelli, delle discipline previste dallo Statuto dell'Associazione, compresi corsi di aggiornamento e di preparazione per allenatori e tecnici;
 - acquisizione a titolo di proprietà, locazione o comodato, nonché gestione di strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidate da privati o anche da Enti Pubblici;
 - acquistare e costruire immobili da destinarsi all'attività sportiva agonistica nonché la costruzione di impianti ed attrezzature che possono favorire ed aiutare il normale esercizio della pratica sportiva in merito alle attività eventualmente realizzate dall'Associazione così come l'utilizzo degli impianti, delle attrezzature, dei beni mobili e degli immobili e qualsiasi altro servizio messo a disposizione dei propri associati;
 - promuovere l'attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle Organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, esposizioni e mostre, aperte al pubblico ed aventi per tema lo Sport in genere;
 - promuovere lo scambio con altre associazioni aventi finalità analoghe, in Italia e all'estero, anche organizzando viaggi di approfondimento e di conoscenza dell'attività sportiva;
 - organizzare ogni altra attività sportiva agonistica nonché organizzare e partecipare a competizioni e tornei al fine di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
 - organizzare e realizzare iniziative socioculturali, attività ricreative e di tempo libero nonché qualsiasi altra attività che contribuisca a realizzare i fini statutarie.
5. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie connesse e/o correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.
- 
- 

6. Nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. nonché dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali a quella istituzionale - purché strettamente connesse al fine istituzionale - quali a mero titolo esemplificativo:
- gestire un posto di ristoro per gli associati presso la sede e/o gli impianti sportivi in uso all'Associazione;
 - fornire materiale, attrezzatura ed abbigliamento sportivo ai propri atleti, siano essi associati, o tesserati;
 - svolgere azioni pubblicitarie e/o di sponsorizzazione connesse alla pratica sportiva del tennis, del padel, del pickleball, nonché dei giochi e sport similari;
 - svolgere studi e ricerche di mercato, predisporre cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione e/o pubblicitario ritenuto idoneo;
 - pubblicare riviste, cd, dvd e altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo delle attività dell'Associazione;
 - aprire e gestire un sito internet;
 - detenere e gestire quote di società, anche non sportive, ovvero partecipare ad associazioni sportive, che svolgano attività strettamente connesse con i propri fini istituzionali;
 - assumere interessenze e partecipazioni in associazioni, società, imprese od enti la cui attività sia analoga affine e comunque connessa alla propria.
7. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.
8. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità similari, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi sociali.




Articolo 5 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO II - DELLA VITA ASSOCIATIVA

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche che ne condividano e ne accettino le finalità istituzionali e le relative modalità d'attuazione, senza distinzione di genere ovvero condizione sociale, che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva e che godano dei diritti civili e politici.
 1. Ai fini sportivi, per “irrepreensibile condotta” deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito
- 

- sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti Autorità sportive.
2. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso, sia scritto che tacito; il numero degli associati è illimitato.
 3. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda cartacea ovvero digitale sulla piattaforma software utilizzata dall'Associazione e contenente:
 - le generalità, la residenza e il codice fiscale del richiedente;
 - un indirizzo di posta elettronica in corso di validità per le comunicazioni ufficiali e un numero di telefono;
 - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla normativa in vigore.
 4. Con la presentazione della domanda di ammissione il richiedente si impegna ad accettare e rispettare:
 - il presente Statuto, il regolamento dell'Associazione e le deliberazioni degli organi sociali regolarmente adottate;
 - lo Statuto e le norme ed i regolamenti stabiliti dalla FITP, dalle Federazioni Sportive o Ente di Promozione Sportiva di affiliazione, ai quali il presente Statuto si adegua;
 - le norme e le direttive del CONI;
 - che i propri dati personali siano comunicati agli Organismi sportivi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica.
 5. La quota associativa annuale deve essere versata dal richiedente contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione; la quota associativa è uguale per tutti i richiedenti, ed è richiesta quale contributo alle spese generali dell'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
 6. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta o avanzata dall'esercente la responsabilità genitoriale;
 7. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
 8. La domanda di ammissione presentata da minore che abbia compiuto 14 anni non può essere accolta se il minore non presta personalmente il proprio assenso.
 9. Tutti gli associati iscritti devono essere annualmente tesserati alla FITP ed agli altri Enti sportivi a cura dell'Associazione.
 10. Con il tesseramento federale l'associato diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzato a svolgere l'attività sportiva con l'Associazione e, nei casi ammessi, direttamente con la FITP, la Federazione sportiva nazionale o Ente di promozione sportiva di riferimento.
 11. Il genitore potrà in ogni caso presentare autonoma domanda di inserimento come associato.
 12. È in facoltà del Consiglio Direttivo delegare al Presidente dell'Associazione ovvero ad altro componente del Consiglio Direttivo, l'esame e la validazione - all'atto della richiesta - della

domanda cartacea di ammissione e disporre l'immediata accettazione della stessa, a condizione che il richiedente corrisponda contestualmente la quota associativa annuale.

13. L'accettazione della domanda cartacea di ammissione da parte del Presidente ovvero del consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, fa acquisire con effetto immediato la qualifica di associato all'Associazione.
14. Il completamento della procedura informatica della domanda digitale di ammissione da parte del software, unitamente al versamento della quota associativa annuale, fa acquisire con effetto immediato la qualifica di associato all'Associazione.
15. Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratificherà le iscrizioni acquisite ed approvate con la modalità indicata ai commi 14 e 15 del presente articolo.
16. L'accettazione di cui ai precedenti commi 14 e 15 potrà essere revocata dal Consiglio Direttivo, motivandone la decisione, solo in presenza di gravi motivi riconducibili - in via esclusiva e non interpretativa - alle seguenti fattispecie:
 - a) accertata condotta non conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva;
 - b) accertata condanna per illeciti sportivi, ed in particolare il *doping*;
 - c) procedimenti disciplinari, conclusi con condanna, per indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio della FITP, ovvero delle Federazioni Sportive o Ente di promozione sportiva cui l'Associazione si è affiliata e dei rispettivi Organi;
17. Salvo i casi rappresentati nei commi 14 e 15 del presente articolo, il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda cartacea di ammissione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla presentazione. In suddetta ipotesi, la domanda di ammissione come associato, potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo.
18. In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni; la quota associativa viene immediatamente restituita al richiedente.
19. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea degli associati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del rigetto. Sul provvedimento di rigetto dell'iscrizione quale associato si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria degli associati alla prima riunione utile. La decisione dell'Assemblea degli associati è definitiva ed inappellabile.
20. La qualifica di associato è personale; pertanto, le quote associative sono personali, non sono trasferibili ovvero trasmissibili per nessun motivo e titolo, non sono rivalutabili e neppure rimborsabili agli associati.

Articolo 7 — Diritti e doveri degli Associati

1. Fra gli associati dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.
2. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.
3. È esclusa ogni limitazione ai diritti propri dell'associato in funzione di un'eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.
4. Gli associati hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea degli associati per votare l'approvazione del rendiconto economico finanziario, le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, solo se in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
 - ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 4 del successivo art. 18;
 - conoscere i programmi e le attività con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi istituzionali;
 - partecipare alle attività ed iniziative indette o promosse dall'Associazione;
 - usufruire di tutti i servizi dell'Associazione messi a disposizione degli associati;
 - frequentare i locali dell'Associazione ed usare le strutture sportive e ricettive, nel rispetto delle norme stabilite dall'apposito regolamento interno.
5. Tutti gli associati sono obbligati a:
- osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - osservare le norme stabilite dalla FITP, dalla Federazione Sportiva ovvero dall'Ente di promozione sportiva di riferimento;
 - osservare le norme e le direttive del CONI;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
 - utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso degli stessi e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
 - attenersi ai principi di lealtà e rettitudine su cui è fondata tutta l'attività sportiva nonché contribuire con il personale impegno alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Articolo 8 – Quota associativa annuale e quote supplementari

1. Tutti gli associati sono obbligati a versare la quota associativa annuale.
2. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'ammontare:
 - della quota associativa annuale;
 - della eventuale quota annuale di tesseramento FITPnonché il termine per il versamento.
3. L'iscrizione all'Associazione in qualità di associato è subordinata al versamento, contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, della quota associativa annuale nella misura della quota associativa annuale richiesta ai soggetti già associati.
4. La quota associativa annuale rappresenta un contributo forfettario per il finanziamento delle spese generali dell'Associazione e quindi per garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
5. La quota associativa annuale è dovuta per intero, indipendentemente dalla data di iscrizione dell'associato.

6. La qualifica di associato viene, automaticamente e senza formalità alcuna, confermata dal versamento della quota associativa annuale nei termini e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Diversamente, a partire dal mese successivo a quello deliberato per il versamento della quota associativa annuale, l'associato si intende dimesso, poiché l'omesso versamento della quota associativa annuale nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo si intende come manifestazione di recesso tacito dall'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo, inoltre, determina annualmente l'importo di una quota supplementare e differenziata a seconda del settore di attività/disciplina sportiva prescelta; trattasi di quote supplementari determinate in funzione delle diverse prestazioni rientranti, comunque, nella sfera istituzionale delle attività sportive alle quali gli associati hanno diritto.
9. Il versamento della quota associativa annuale, essenziale per acquisire e mantenere la qualifica di associato, non obbliga in nessun modo al versamento della quota supplementare differenziata.

Articolo 9 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde, oltre che nei casi previsti dalla Legge, per i seguenti motivi:
 - a) per recesso espresso, in caso di comunicazione di formale disdetta indirizzata all'attenzione del Presidente dell'Associazione;
 - b) per recesso tacito, qualora l'associato, non avendo comunicato formale disdetta, non abbia effettuato il pagamento della quota associativa annuale entro il termine individuato dal Consiglio Direttivo;
 - c) per radiazione, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:
 - c.1) inadempienza agli obblighi del presente Statuto;
 - c.2) inadempienza alle prescrizioni del regolamento interno;
 - c.3) inadempienza allo Statuto e ai regolamenti stabiliti dalla FITP, dalle Federazioni Sportive ovvero Ente di Promozione Sportiva di affiliazione;
 - c.4) inadempienza alle norme ed alle direttive del CONI;
 - c.5) azioni ritenute disonorevoli entro o fuori dall'Associazione;
 - c.6) condotta contraria alle attività dell'Associazione;
 - c.7) svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c.8) azioni che in qualunque modo, arrechino danni gravi, anche morali, all'Associazione;
 - c.9) per motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - c.10) qualora l'associato agisca in nome e per conto dell'Associazione senza il preventivo consenso scritto del Consiglio Direttivo;
 - d) per scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto;
 - e) per morte dell'associato.

2. La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere apposita relazione motivata. La delibera di radiazione deve essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata o e-mail.
3. Avverso la delibera di radiazione assunta dal Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati, da inoltrare all'attenzione del Presidente dell'Associazione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di radiazione.
4. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere comunque ratificato dall'Assemblea ordinaria degli associati. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'interessato, si procederà alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
5. La radiazione diventa operativa a seguito della delibera dell'Assemblea degli associati che abbia ratificato il provvedimento di radiazione, adottato dal Consiglio Direttivo.
6. La decisione dell'Assemblea degli associati è definitiva ed inappellabile. L'associato radiato non può più essere riammesso.
7. Ciascun iscritto può rinunciare alla qualifica di associato:
 - in qualsiasi momento mediante invio della dichiarazione di recesso al Consiglio Direttivo in persona del Presidente, a mezzo di lettera raccomandata ovvero e-mail; in questo caso la qualifica di associato viene persa con effetto immediato;
 - in occasione del mancato versamento della quota sociale per l'anno in corso.
8. In caso di morosità nel versamento della quota associativa annuale, il Consiglio Direttivo si riunisce entro la fine del secondo mese successivo all'inizio dell'anno sociale e predispone l'elenco degli associati morosi, ovverossia dei soggetti che non hanno effettuato il versamento della quota associativa annuale nel termine assegnato.
9. Il segretario dell'Associazione invia a ciascun associato moroso una comunicazione, anche via mail, con la quale sollecita l'associato al pagamento della quota sociale entro 15 (quindici) giorni, con avviso che, se non si provvederà al pagamento della quota associativa annuale nel termine assegnato, l'omesso versamento verrà considerato come volontà implicita di recedere dall'Associazione e che verrà dato seguito all'iter di esclusione dall'Associazione.
10. Decorsi i 15 (quindici), giorni il Consiglio Direttivo appositamente convocato delibera, con voto nominale, l'esclusione dei soggetti che non hanno provveduto a regolarizzare la propria posizione.
11. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo, e neppure ai suoi eredi o legatari, alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione. Più in generale gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 – Associato onorario

1. Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Associato onorario a coloro che si siano particolarmente distinti nelle varie attività sportive ovvero che abbiano comunque particolari benemerienze.

2. Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. L'Associato onorario ha diritto di voto nelle riunioni dell'Assemblea.

TITOLO III - DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 – Organi sociali

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Presidente;
 - c) il Consiglio Direttivo
 - d) il Collegio dei Revisori, se nominato.

Articolo 12 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è organo sovrano per qualunque decisione circa l'indirizzo dell'attività sociale dell'Associazione nonché per le modifiche dello Statuto.
2. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti, dissenzienti, ovvero astenuti.
1. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.
2. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
 - a) almeno un quarto (la metà più uno in caso di assemblea straordinaria) degli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale i quali ne propongono l'ordine del giorno;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "avviso di convocazione" con le seguenti alternative modalità:
 - pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione;

- comunicazione personale inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, ovvero a mezzo di qualsiasi strumento informatico che ne garantisca la ricezione da parte del destinatario (es. messaggistica istantanea, etc.);
 - apposita affissione da esporre presso la sede sociale, ovvero l'impianto in uso o in concessione all'Associazione;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
6. Qualora l'ordine del giorno preveda proposte di modifica dello Statuto ovvero lo scioglimento dell'Associazione è obbligatorio l'invio dell'avviso personale a ciascun associato.
 7. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che può svolgersi trascorso almeno 24 ore dalla prima convocazione.
 8. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
 9. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 10. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
 11. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
 12. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 13. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale a cura del segretario designato dal Presidente dell'Assemblea e sotto la sua direzione. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
 14. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata.
 15. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
 16. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) associati e presentate al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'adunanza.
 17. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea ed espressione del voto

1. Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
1. Ogni associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, al massimo un altro associato, a condizione che anch'essi siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. La delega deve essere conferita per iscritto, deve contenere il nome del rappresentante, deve essere conferita per singola assemblea.
3. La rappresentanza in Assemblea può essere rilasciata solo agli Associati dell'Associazione; le deleghe verranno raccolte in ciascuna adunata e conservate presso la sede dell'Associazione.
4. La partecipazione dell'associato alle Assemblee è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione, così come è consentita l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le modalità di partecipazione e di espressione del voto elettronico sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea, se non altrimenti stabilito, sono prese con voto palese dei votanti. Si svolgono a scrutinio segreto le elezioni degli organi sociali, le votazioni relative a persone e le votazioni per le quali tale forma di votazione è richiesta dalla maggioranza dei votanti.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e per l'esame del bilancio preventivo.
1. Fino al momento dell'approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all'esercizio provvisorio sulla base del bilancio preventivo approvato l'anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b) approva il rendiconto economico-finanziario annuale ed il bilancio preventivo;
 - c) determina gli indirizzi, e le direttive secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
 - d) delibera sulle proposte di adozione, modifica o abrogazione dei regolamenti, sia generale che speciali, dell'Associazione;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera sulle determinazioni del Consiglio Direttivo in ordine alla radiazione di un associato, siano esse state o meno impugnate dall'interessato;
 - g) delibera su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli Associati.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera:
 - a) sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - b) sulla trasformazione, sulla fusione, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
 - c) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno e su tutti gli argomenti previsti dalla Legge.

Articolo 16 – Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di partecipare e delibera validamente con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
1. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di partecipare e delibera con il voto favorevole di almeno la metà più uno di tutti gli associati aventi diritto al voto.
2. In seconda convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) degli associati aventi diritto di partecipare; l'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza della metà più uno dei voti dei presenti; l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno 1/3 dei presenti.
3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 del codice civile.
4. Per le votazioni nelle Assemblee si procederà con il sistema del voto per testa ovvero "*una testa - un voto*" principio sancito nell'art. 2532 comma 2 del Codice Civile.

Articolo 17 – Audio/video Assemblee

1. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla Legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
1. In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
2. È in ogni caso necessario che:
 - siano presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
 - il Presidente sia in grado di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - sia garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
 - sia garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio/video collegati – a cura dell'Associazione – nei quali gli associati possono affluire.4. In presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
- 4. In caso di Assemblea con associati dislocati in più luoghi audio collegati o audio/video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio/video collegati.
- 5. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione e della conduzione dell'Associazione, e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea ordinaria degli associati a scrutinio segreto.
2. Possono essere eletti alla carica di consigliere dell'Associazione gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. Sono ineleggibili ovvero, qualora le circostanze sopravvengano alla nomina, decadono immediatamente dalla carica di consigliere, i soggetti che:
 - ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, o Ente di Promozione Sportiva cui è affiliata l'Associazione;
 - gli associati che siano considerati professionisti ai sensi delle disposizioni statutarie delle Federazioni sportive alle quali l'Associazione è iscritta;
 - abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
 - siano stati assoggettati da parte del CONI o dalla FITP, ovvero da una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva a squalifica con sospensione per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno;
 - abbiano interessi economici collegati con l'attività dell'Associazione stessa, quali – a titolo esemplificativo – i maestri di tennis e il gestore del punto di ristoro del circolo;
 - in qualsiasi momento, si trovino in rapporti di dipendenza, professionali o d'affari con l'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
5. I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 (quindici) giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio Direttivo uscente.

6. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 5 (cinque) anni e i suoi componenti sono rieleggibili, senza limitazioni.
8. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino al giorno dell'Assemblea degli associati che procede alla elezione del nuovo Consiglio.
9. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo.
10. In caso di sua assenza temporanea ovvero di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Presidente sono, di diritto, esercitate dal Vicepresidente.
11. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta altresì, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
12. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2 ultimo periodo del D. Lgs.112/2017 e ss.mm.
13. Il Consiglio Direttivo può stabilire e concedere il rimborso delle spese sostenute dagli associati ovvero dai Consiglieri incaricati di svolgere qualunque tipo di attività in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 19 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio Direttivo e del Presidente

1. Il Consiglio Direttivo si scioglie:
 - alla naturale scadenza del mandato;
 - quando la sua revoca venga votata in Assemblea da tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto al voto;
 - quando i suoi componenti rimangono, per qualsivoglia causa, in numero inferiore alla metà di quelli eletti dalla rispettiva Assemblea.
1. In questa ultima ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 30 (trenta) giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (giorni) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
2. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venisse a mancare un componente del Consiglio Direttivo, egli è sostituito, fino alla scadenza normale del mandato:
 - dal primo candidato non eletto alla carica di consigliere alle precedenti elezioni, se la mancanza si verifica tra l'elezione e la prima riunione valida del Consiglio Direttivo;
 - da altro membro eletto dalla prima Assemblea degli associati successiva, in tutti gli altri casi.

4. Il Consiglio Direttivo chiederà all'Assemblea degli associati la riconferma o la sostituzione del consigliere che, nel corso dell'anno precedente, sia stato assente ad almeno la metà delle riunioni tenutesi validamente.
5. Il consigliere assente senza giustificato motivo per più di tre riunioni di direttivo consecutive, decade dall'incarico.
6. Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
 - a) per dimissioni;
 - b) per assenza o impedimento non temporaneo, a qualsivoglia causa dovuta.
7. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 30 (trenta) giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 (quindici) giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
8. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti ed alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente in regime di *prorogatio*.

Articolo 20 – Convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è convocato a cura del Presidente e la convocazione delle riunioni potrà essere effettuata anche a mezzo del telefono (con applicazioni di messaggistica) o in alternativa di altri strumenti e/o canali (servizio postale, fax, posta elettronica, ecc.).
- 2) Il Consiglio Direttivo si riunisce, di diritto, ogni due mesi, ma può riunirsi ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
- 3) Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 17 dello Statuto.
- 4) Le riunioni sono valide se sono presenti, ovvero partecipano da remoto, la maggioranza dei consiglieri in carica, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti e partecipanti, se non diversamente prescritto. In caso di parità nella votazione palese decide il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, la proposta si ha per non accolta.
- 5) Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
- 6) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
- 7) Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 21 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali.
2. Al Consiglio Direttivo competono in particolare i seguenti compiti e poteri:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente ed il Vicepresidente e nominare, anche al di fuori dei propri componenti, il Segretario, il Tesoriere ed il Gestore e/o custode del circolo, nonché assegnare ogni altro incarico;
- b) nominare i delegati ovvero i rappresentanti dell'Associazione in commissioni istituite da organismi pubblici o privati, dalla FITP, dalle Federazioni sportive nonché da altri Enti sportivi di riferimento;
- c) nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni o incarichi ritenuti opportuni o necessari per il buon andamento tecnico o amministrativo dell'Associazione;
- d) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- e) la redazione annuale e la presentazione all'Assemblea, del rendiconto economico-finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e del bilancio preventivo;
- f) indire le Assemblee ordinarie degli associati, stabilendone la data e l'ordine del giorno, da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- g) determinare l'importo della quota di iscrizione, della quota associativa annuale nonché delle quote supplementari;
- h) determinare l'importo dei contributi per l'uso degli impianti e di ogni altro contributo;
- i) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- j) stipulare i contratti inerenti alle attività ed alla gestione dell'Associazione;
- k) deliberare di acquistare, vendere, locare, noleggiare, utilizzare o concedere in comodato, permutare beni immobili, beni mobili soggetti a registrazione e beni mobili;
- l) deliberare di stipulare mutui e concedere pegno od ipoteca relativamente ai beni sociali;
- m) deliberare di concedere fideiussioni e altre malleverie;
- n) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio ovvero in conto capitale, per la gestione dell'Associazione;
- o) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, nonché a quelli secondari ma strumentali per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- p) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. in materia di lavoro sportivo;
- q) predisporre ed approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- r) elaborare – se richiesto dalle circostanze - proposte di modifica del presente Statuto;
- s) redigere i regolamenti interni, generale e speciali, per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- t) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;

- u) deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati e dei richiedenti il tesseramento;
- v) deliberare su eventuali ipotesi di recesso degli associati ovvero di radiazione degli associati, dichiarandone la perdita della qualifica;
- w) deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- x) espletare, in genere, ogni altro compito demandatogli dall'Assemblea degli associati o dal presente Statuto e che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 22 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto in seno al Consiglio Direttivo, dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
2. Egli presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
4. Il Presidente vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento ed il rispetto della competenza, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.
5. Il Presidente sovrintende inoltre alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti; è autorizzato a riscuotere da Enti Pubblici e Privati contributi di ogni natura, rilasciandone quietanza; è altresì autorizzato ad effettuare pagamenti per i beni acquistati e per i servizi ricevuti dall'Associazione.
6. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.
7. Egli ha inoltre la facoltà di richiamare i consiglieri che non adempiono alle funzioni loro attribuite dal presente Statuto o da regolamenti interni; i richiami dovranno essere fatti per iscritto.

Articolo 23 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. Di fronte ai terzi la firma del Vicepresidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o della vacanza della carica.

Articolo 24 - Il Segretario e il Tesoriere

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere attribuite anche alla stessa persona.
1. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di

questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

2. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di iscrizione degli associati; attende alla corrispondenza.
4. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
5. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
6. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori

1. Se eletto, il Collegio dei revisori di conti è composto da due membri effettivi eletti dall'Assemblea anche tra non soci che siano in possesso di requisiti morali idonei e facoltà che vengono eletti dei revisori supplenti.
2. I revisori restano in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo e decadono con lo stesso. Hanno diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo se convocati.
3. Sono compiti precipui del Collegio Revisori di conti:
 - a) il controllo della gestione contabile dell'Associazione e presenta una relazione all'Assemblea sui controlli effettuati
 - b) l'esplicazione delle proprie funzioni secondo le Leggi vigenti;
 - c) comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo per i necessari provvedimenti sulle irregolarità rilevate.

Articolo 26 – Provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo a carico di un associato, secondo le modalità di cui al presente Statuto sono:
 - a) ammonizione verbale o scritta;
 - b) sospensione a termine, fino ad un anno;
 - c) radiazione.
2. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'interessato.

3. L'Associazione si impegna, inoltre, a rispettare in proprio ed a far rispettare ai propri amministratori e associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli Organi di giustizia della FITP, della Federazione Sportiva ovvero dell'Ente di Promozione Sportiva di affiliazione.
4. L'osservanza di tutti i regolamenti è rigorosamente obbligatoria per gli associati.

TITOLO IV -PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 27 – Il rendiconto economico-finanziario

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
1. Il Tesoriere, di concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, redige annualmente il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio di previsione dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione assembleare.
2. Il rendiconto economico-finanziario deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione ed evidenziare le entrate e le spese generali, oltre a quelle relative alle attività di raccolta fondi.
3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Il rendiconto dovrà evidenziare l'entità delle entrate e delle uscite relative alla gestione evidenziando il saldo positivo o negativo della stessa i criteri di appostazione delle varie voci di spesa e di entrata dovranno rispettare i relativi documenti da cui traggono origine.
5. Il rendiconto deve essere approvato entro 4 (quattro) mesi dal termine dell'esercizio finanziario cui si riferisce il rendiconto stesso.
6. Il rendiconto è depositato presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea di approvazione in modo che ciascun associato ne possa prendere visione.
7. I rendiconti approvati con i relativi allegati saranno messi a disposizione degli associati che ne facciano richiesta, previo appuntamento con il Segretario, immediatamente dopo la delibera di approvazione.

Articolo 28 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre, salvo il caso dello scioglimento dell'Associazione.

Articolo 29 – Il Patrimonio dell'Associazione, le fonti di finanziamento, il divieto di distribuire utili e/o avanzi di gestione

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - (a) dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione nonché quelli acquisiti mediante lasciti o donazioni;

- (b) attrezzatura sportiva;
 - (c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- 2) Le entrate necessarie per la copertura delle spese sostenute o da sostenere per il funzionamento dell'Associazione sono le seguenti:
- a. le quote associative annuali e le quote supplementari versate dagli associati;
 - b. i contributi per l'utilizzo degli impianti sportivi;
 - c. le eventuali entrate dalla gestione del punto di ristoro organizzato presso la sede dell'Associazione e riservato esclusivamente agli associati;
 - d. le entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni, nonché erogazioni liberali di associati e/o terzi senza alcun obbligo di controprestazione da parte dell'Associazione;
 - e. le erogazioni ed i contributi conseguenti a stanziamenti dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti Pubblici e/o Privati;
 - f. le entrate derivanti da raccolte pubbliche occasionali anche a seguito dell'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore, purché questi siano offerti in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - g. le entrate derivanti da eventuali attività secondarie e strumentali esercitate, i cui proventi devono essere utilizzati per finanziare l'attività istituzionale principale.
2. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.
3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salve le diverse prescrizioni di Legge.
4. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 e ss.mm.

TITOLO V - DEI LAVORATORI E VOLONTARI

Articolo 30 – Lavoratori e volontari

- 1. I lavoratori dell'Associazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo ai sensi dell'art. 25 e seguenti del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., secondo il principio di pari dignità ed opportunità, in quanto compatibili, con le norme di Legge sui rapporti di lavoro nell'impresa.
- 1. Ai lavoratori subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 34 e 35 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.
- 2. Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l'art. 37 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.
- 3. L'Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.

4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 c.p.c.
5. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'art. 2222 Cod. Civ.
6. Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, previa autorizzazione dell'Amministrazione Pubblica di appartenenza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 – Scioglimento

1. Lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell'Associazione avvengono:
 - a) di diritto, quando l'Associazione non sia più in grado di raggiungere gli scopi sociali, di svolgere la propria attività e di provvedere al normale funzionamento;
 - b) per deliberazione dell'Assemblea degli associati.
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16.4 del presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
2. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
3. L'Assemblea straordinaria, che delibera lo scioglimento, provvederà altresì alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
4. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'art. 7.1 lettera h) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm., salva diversa disposizione di Legge.
5. I componenti del Consiglio direttivo, in carica al momento della messa in liquidazione dell'Associazione, sono tenuti personalmente e solidamente al pagamento di quanto ancora dovuto alla FITP ed agli altri Enti affilianti.

Articolo 32 – Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. L'Associazione, dal momento dell'affiliazione, gli associati dal momento della loro ammissione all'Associazione, si impegnano a rispettare il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria previsti nello statuto e nei regolamenti della FITP, della Federazione sportiva o Ente sportivo di riferimento.
2. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa.
3. Essi si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa o dal vincolo del tesseramento e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di giustizia federali od associativi.
4. Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroga al vincolo di giustizia.

5. Il diniego di autorizzazione deve essere in ogni caso motivato.
6. Il Consiglio Direttivo, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa, dandone tempestiva comunicazione all'interessato.
7. Decorso inutilmente detto termine la deroga si presume concessa.
8. L'inosservanza delle precedenti disposizioni comporta a carico dei trasgressori l'adozione dei provvedimenti disciplinari, fino alla radiazione.
9. Nel caso in cui sia stata concessa la deroga al vincolo di giustizia, il Collegio arbitrale è costituito di tre membri: due componenti, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del terzo componente, con funzioni di presidente, da scegliersi preferibilmente tra i componenti degli Organi di giustizia o di altri organi e commissioni delle Federazioni a cui l'Associazione aderisce.
10. In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al presidente del Comitato regionale di una delle Federazioni a cui l'Associazione è affiliata, che deve provvedere anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi provveda.
11. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza modalità di procedura.
12. Il lodo deve essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale, salve proroghe, e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 (quindici) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli arbitri, presso la sede dell'Associazione. Il Segretario dell'Associazione provvede a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

Articolo 33 - Norma di rinvio

1. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti della FITP, delle Federazioni Sportive e/o dell'Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, a cui vorrà affiliarsi.
2. L'Associazione si impegna, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. Si impegna altresì a far rispettare suddette disposizioni ai propri associati.
3. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, della FITP, delle Federazioni Sportive ovvero dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico o disciplinare attinenti alla vita della Associazione.
4. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI, della FITP e/o delle Federazioni Sportive e/o Ente di Promozione Sportiva ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.
5. Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI, della FITP, delle Federazioni sportive o dell'Ente sportivo di affiliazione, ed in subordine le disposizioni dell'Ordinamento sportivo, le norme del Codice Civile e le vigenti disposizioni di Legge in materia.

